



PROVINCIA DI VENEZIA

Dipartimento Pianificazione e Programmazione
Servizio Pianificazione Territoriale ed Urbanistica

Resp. Proc.: pian. M. Pizzato
Resp. Istrutt.: dott. L. Traibuio

Mestre-Venezia, 27 aprile 2015

ISTRUTTORIA TECNICA

Oggetto: Comune di Mira - Richiesta di variante parziale al P.R.G. vigente, ai sensi dell'art. 50 c. 3 della L.R. n. 61/1985, dell'art. 24 della L.R. n. 27/2003 e dell'art. 48 c. 1 della L.R. 11/2004.

Istruttoria finalizzata all'approvazione ai sensi dell'art. 44 della L.R. 27.06.1985 n. 61.

Cronologia relativa all'attivazione del procedimento di Variante:

- il Comune di Mira è dotato di P.R.G. approvato con deliberazione della G.R.V. n. 1615 del 20/03/1992 e successive varianti;
- con la delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 29/10/2014, relativa a "Progetto quadruplicamento Padova-Mestre. Realizzazione degli interventi di attenuazione dell'impatto socio-ambientale previsti dalle convenzioni attuative dell'A. P. del 30/7/1998, stipulate con i Comuni di Mira e Mirano in relazione ai lavori di "Quadruplicamento della tratta Padova-Mestre", il Comune di Mira con la stessa delibera ha contestualmente adottato la variante parziale al P.R.G., ai sensi dell'art. 50 c.3 della L.R. n. 61/1985, dell'art. 24 della L.R. n. 27/2003 e dell'art. 48 c. 1 della L.R. 11/2004, trattandosi di un'opera pubblica in difformità allo strumento urbanistico comunale;
- con nota prot. com. n. 3047 del 28-01-2015 acquisita al protocollo prov. 21821/2015, il Dirigente del Settore 3 del Comune di Mira ha attestato che non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni di sorta nei 20 giorni successivi al deposito della variante in argomento;
- la documentazione è stata poi trasmessa in Provincia di Venezia in data 13/03/2015 al prot. prov. n. 21821 ai fini dell'approvazione provinciale ai sensi dell'art. 50 c. 3 e dell'art 44 della LR 61/85, poiché, a seguito dell'approvazione del P.T.C.P. di Venezia (avvenuta con D.G.R.V. n. 3359 del 30 dicembre 2010), la Provincia di Venezia è soggetto competente in materia di urbanistica ai sensi della L.R. 11/2004;
- a seguito di puntuale richiesta di documentazione integrativa da parte del servizio pianificazione territoriale e urbanistica (nota prot. prov. n. 24524 del 23/03/2015) il comune ha trasmesso della documentazione integrativa con nota pervenuta al prot. prov. n. 26159 del 26/03/2015;
- il comune ha trasmesso ulteriore documentazione necessaria all'approvazione di competenza della provincia con nota prot. prov. n. 34242 del 22/04/2015 (rif. nota prot. com. 14600 del 22/04/2015) e con successiva nota prot. prov. n. 34747 del 23/04/2015 (rif. nota prot. com. 14831 del 23/04/2015);

Apporti da parte degli altri Uffici

A seguito della comunicazione del 13/03/2015, inviata ai servizi interessati, ad oggi sono pervenute le seguenti osservazioni da parte dei seguenti Uffici Provinciali:

- il Servizio Trasporti tramite mail pervenuta in data 16/03/2015 comunica che: non si rilevano criticità né per quanto riguarda il parcheggio, né per la pista ciclabile;
- il Servizio Istruzione tramite mail pervenuta in data 18/03/2015 comunica che: nessuna osservazione da parte dello scrivente Servizio Istruzione;

Centro Servizi, Via Forte Marghera, 191
30173 Mestre Venezia

- il Funzionario del Servizio Urbanistica competente per procedimenti assoggettabili a VAS e VINCA con mail del 20/03/2015 comunica che:

“premessi che dalla visione della documentazione presentata:

1 - non emerge chiaramente :

a) la corrispondenza degli interventi richiamanti nella DCC e nella relativa relazione con quanto riportato negli estratti del PRG;

b) quali sono gli interventi oggetto di progetto preliminare che richiedono la variante al PRG;

c) in che modo la stazione ferroviaria verrà collegata con il nuovo parcheggio pubblico (o a Via Muratori) a mezzo della pista ciclabile;

2 - il progetto preliminare non riporta gli invasi previsti dalla relazione idraulica (necessitano di variante a loro volta?).

Con riferimento alla procedura di valutazione di incidenza ambientale, si segnala che la dichiarazione di non necessità della VINCA presentata a firma dell'arch. Gianluca Adolfo Salvemini, datata 22/05/2014, richiama i contenuti della DGRV 3173/2006 e le relative fattispecie di esclusione dalla procedura. Seppur la citata DGR 3173/2006 sia stata abrogata dalla DGRV 2299/2014, che ha definito nuove procedure e modalità operative per la valutazione di incidenza, si evidenzia come la fattispecie di esclusione richiamata nell'autodichiarazione a firma dell'arch. Salvemini sia prevista anche dalla vigente DGR 2299/2014. Pertanto, considerato anche che la procedura di variante era stata avviata quando era ancora vigente la DGR 3173/2006, si ritiene che si possa prendere atto della autodichiarazione presentata. Occorre unicamente verificare che sia stata presentata al Comune con firma digitale (o che vi sia stata una successiva consegna sottoscritta con allegata la copia di un documento di identità).

Si evidenzia, infine, che la Commissione VAS, con parere motivato n. 16 del 2/3/2015, ha ritenuto di non assoggettare a VAS la Variante in oggetto, a condizione che durante le fasi di cantierizzazione vengano adottate tutte le misure volte a minimizzare gli impatti sull'ambiente, così come riportato nella nota trasmessa da ARPAV prot. n. 6491 del 23/1/2015 (Prescrizione n.2 del parere n.16/2015 della Commissione VAS; parere ARPAV n6491/2015 salvato in ALL.3). Nel citato parere, ARPAV invita le amministrazioni interessate a valutare la possibilità di individuare per il parcheggio un'area già urbanizzata, pur riconoscendo che la localizzazione del parcheggio non sia oggetto di variante. Riterrei, pertanto, che sarebbe opportuno in sede di CdS Istruttoria verificare tale possibilità.”.

A seguito della determina n. 1571 del 25/05/2012, la pratica non verrà esaminata dal CTP in quanto non rientra tra i procedimenti espressamente indicati e tantomeno risulta essere un procedimento particolarmente complesso.

Coerenza con il P.T.C.P. di Venezia:

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Venezia è stato approvato con D.G.R. del Veneto n. 3359 del 30.12.2014 e successivamente adeguato in data 30/12/2014 con D.C.P. n. 64.

Si evidenziano di seguito, con specifico riferimento ai principali elaborati del P.T.C.P., gli elementi che potrebbero condizionare la presente variante.

Tav. 1 - Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale:

- Vincolo paesaggistico (parte) D.Lgs. 42/2004

Tav. 2 - Carta delle fragilità:

- nessun tematismo presente con riferimento all'ambito individuato dalla variante;

Tav. 3 - Sistema ambientale:

- Elemento arboreo/arbustivo lineare (parte) – art. 29 NTA

Tav. 4 - Sistema insediativo-infrastrutturale:

- Itinerario ciclabile principale di progetto - art. 45 NTA

- Fermata e linea ferroviaria esistente – art. 55 NTA

- Ipotesi non vincolante del tracciato ferroviario AC-AV - art. 55 NTA

- Linea SFMR (art. 56)

Tav. 5 - Sistema del Paesaggio:

- opera storica serenissima – art. 10 NTA

- villa veneta nelle vicinanze – art. 43 NTA

Gli articoli sopra indicati delle NTA del PTCP non comportano prescrizioni o limiti tali da pregiudicare l'approvazione della variante in oggetto.

La variante consiste nelle seguenti proposte di modifica:

Le opere di progetto, individuate con l'Accordo Procedimentale del 30.07.1998 e s.m.i., prevedono la realizzazione di una nuova pista ciclabile, un parcheggio pubblico, e la sistemazione del viale di accesso da Nord alla stazione di Mira-Mirano.

Lo studio del tracciato prevede un percorso in sede propria, completando quello esistente partendo in Comune di Mirano dalla località Vetrego separato dal traffico veicolare, fino alla stazione dei treni di Mira – Mirano, e un breve tratto che collega via Caltana al parcheggio Sud della stazione, in via Miranese.

E' prevista inoltre la realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico, a Nord della ferrovia, che verrà collegato alla pista ciclabile, così da aumentare l'offerta di posti, per la sosta, nelle vicinanze della stazione.

Tale progetto ha comportato la necessità di redigere la variante urbanistica al PRG Vigente con coerente cambio di destinazione d'uso e modifica della destinazione di alcune aree al fine di renderle compatibili con l'intervento e di permettere inoltre le necessarie procedure espropriative.

Nella variante urbanistica è prevista inoltre anche la riclassificazione delle aree non più oggetto di intervento per la diversa configurazione della viabilità di accesso al futuro parcheggio Nord di Marano senza necessità di deviazione dello scolo Zenigo.

Compatibilità idraulica della variante

La normativa vigente prevede, con specifico riferimento ai contenuti delle D.G.R.V. n. 1322/2006 e D.G.R.V. n. 2948/2009 che: “...per tutti gli strumenti urbanistici generali e le varianti, generali o parziali o che, comunque, possano recare trasformazioni del territorio tali da modificare il regime idraulico esistente, sia presentata una valutazione di compatibilità idraulica.....” tale valutazione dovrà essere valutata “...da parte del Genio Civile Regionale competente...”.

La Regione Veneto - Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste - Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto, ha espresso il parere idraulico favorevole con condizioni (rif. nota prot. reg. n. 42622 del 02/02/2015);

VINCA:

E' stata presentata la dichiarazione di non necessità della VINCA a firma dell'arch. Gianluca Adolfo Salvemini, datata 22/05/2014, richiamando i contenuti della DGRV 3173/2006 e le relative fattispecie di esclusione dalla procedura. E si rimanda nello specifico alle valutazioni del Funzionario del Servizio Urbanistica che si occupa di VAS e VINCA (mail in data 20/03/2015);

VAS:

La Commissione Regionale VAS, in data 2 marzo 2015, ha espresso il parere n. 16, con il quale ha stabilito la non assoggettabilità della presente variante alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, a condizione che si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

- 1) le opere di manomissione del suolo siano effettuate con ogni cautela, al fine di prevenire il danneggiamento di eventuali livelli archeologicamente significativi, così come riportato nella nota della soprintendenza per i beni archeologici del Veneto trasmessa dal ministero per dei beni e delle attività culturali e del turismo – direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto prot. 1295 del 26/01/2015.

- 2) durante le fasi di cantierizzazione siano adottate tutte le misure volte a minimizzare gli impatti sull'ambiente, così come riportato nella nota trasmessa da ARPAV prot. n. 6491 del 23/01/2015;

PARERE ISTRUTTORIO

Il seguente parere istruttorio è finalizzato all'approvazione della variante adottata ai sensi dell'art. 48 della L.R. 11/04 e dell'art. 50 comma 3 della L.R. 61/1985.

Con nota prot. prov. n. 24524 del 23/03/2015 sono stati richiesti al Comune di Mira i seguenti chiarimenti/integrazioni:

1. relazione tecnica (elaborato Tav1 – Relazione Tecnica) integrata con specifiche valutazioni atte a dimostrare la compatibilità della variante proposta con il P.T.C.P. vigente e con il PTRC vigente/adottato. In particolare dovrà essere dimostrato il rispetto delle prescrizioni dell'art. 38 (Aree afferenti agli accessi alla rete primaria e alle stazioni SFMR) delle N.T.A. del PTRC adottato che stabilisce quanto segue:
“1. Le aree afferenti ai caselli autostradali, agli accessi alla rete primaria ed al SFMR per un raggio di 2 Km dalla barriera stradale sono da ritenersi aree strategiche di rilevante interesse pubblico ai fini della mobilità regionale. Dette aree sono da pianificare sulla base di appositi progetti strategici regionali”;
2. elaborati comparativi in scala 1:2000 e 1:5000;
3. estratto delle NTA del PRG riguardante le aree oggetto di variante;
4. chiarimenti in merito alla compatibilità urbanistica dei bacini idraulici previsti dal progetto;

La documentazione integrativa è stata trasmessa dal Comune di Mira con nota prot. prov. n. 26159 del 26/03/2015 (rif. nota com. datata 26/03/2015).

Rispetto a quanto richiesto, con specifico riferimento ai punti sopra citati si evince quanto segue:

Punto 1): per ciò che concerne la relazione tecnica, integrata con specifiche valutazioni atte a dimostrare la compatibilità della variante proposta con il PTRC vigente/adottato e con il PTCP vigente, il Comune ha inviato la deliberazione di consiglio comunale n. 91 del 26/09/2013 con la quale si esplicitano gli accordi sovra comunali (e quindi anche tra RFI e Regione Veneto) previsti per la realizzazione dell'opera in oggetto e nella quale si rimanda ad uno specifico protocollo di intesa, poi correttamente stipulato in data 16/12/2013 tra i Sindaci dei Comuni di Mira, Mirano e RFI, per la definizione degli accordi previsti. Inoltre viene ritrasmessa la Relazione Ambientale prevista ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS, specificando che da pag. 20 a pag. 39 al capo 4 sono esplicitate le valutazioni richieste. In merito al rispetto delle prescrizioni dell'art. 38 delle NTA del PTRC adottato, si fa presente che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 19 della LR 32/2013 il Commissario Straordinario per il Territorio (arch. Vincenzo Fabris) in data 10/12/2013 (prot. com. 38803) ha inviato una nota di chiarimento in merito all'applicazione del predetto art. 38 che a parere del comune è da ritenere, sia pure temporaneamente, superato.

Pur condividendo le controdeduzioni del comune in merito al PTRC, per quanto riguarda il PTCP invece non è presente negli elaborati citati una specifica relazione di compatibilità con lo stesso; da verifica istruttorio non si evidenziano comunque elementi di contrasto della variante proposta con le prescrizioni contenute nelle NTA del PTCP.

Il Comune specifica inoltre che, relativamente alla richiesta di elaborati comparativi in scala 1:2000 e 1:5000 l'allegato “A” della deliberazione di adozione della variante (DCC n. 63 del 29/10/2014) già conteneva la dimostrazione del PRG vigente e variante, e ai fini di una comprensione più dettagliata trasmette la dimostrazione grafica con evidenziato l'ambito di variante e la normativa prevista.

Rispetto a quanto controdedotto dal comune si evidenzia che:

- essendo stato ampliato il limite della ferrovia (verso nord), conseguentemente dovrebbe essere ampliata la fascia di rispetto ferroviario (30 metri) così come indicato dall'art. 20 bis delle NTA del PRG;
- i bacini idraulici previsti nella relazione idraulica e nella variante al PRG, non vengono indicati negli accordi sovra comunali e nei protocolli d'intesa e tantomeno nell'inquadramento catastale;

Punto 2): si ribadisce il fatto che non risultano essere presenti gli elaborati comparativi del PRG in scala 1:2000 e 1:5000;

Punto 3): è stato allegato un estratto delle NTA del PRG;

Punto 4): il comune ha specificato che la destinazione urbanistica dei bacini idraulici previsti dal progetto risultano conformi alla destinazione urbanistica prevista dallo strumento urbanistico generale e più specificatamente all'art. 20 bis (vincoli e fasce di rispetto) e 23 (Tutela ambientale del territorio) delle NTA del PRG. Rispetto a quanto controdedotto dal comune si evidenzia che, poiché non è riportata l'esatta collocazione dei bacini di laminazione nell'estratto del PRG (in variante) il bacino idraulico "ovest" sembrerebbe ricadere ora all'interno della sede viaria (ferrovia), il bacino idraulico centrale sembrerebbe ricadere ora all'interno dell'area a parcheggio, ed il bacino idraulico "est" sembrerebbe ricadere ora all'interno della sede viaria (strada). Si ritiene più opportuno individuare i bacini idraulici nella cartografia del PRG vigente con apposita grafia.

Ulteriore documentazione integrativa è stata trasmessa dal Comune di Mira con nota prot. prov. n. 34242 del 22/04/2015 (rif. nota prot. com. 14600 del 22/04/2015) e con successiva nota prot. prov. n. 34747 del 23/04/2015 (rif. nota prot. com. 14831 del 23/04/2015) con le quali in particolare:

- viene allegato l'elaborato comparativo in scala 1:2000 con l'indicazione degli ambiti di variante;
- viene precisato che per ciò che concerne la compatibilità urbanistica dei bacini idraulici previsti dal progetto, la destinazione urbanistica risulta conforme allo strumento urbanistico generale (e più specificatamente all'art. 20 bis e 23 delle NTA del PRG);
- per ciò che concerne l'area a destinazione agricola a margine, si tratta di sedime di proprietà di RFI che si ritiene consono destinare a fascia ferroviaria non avendo le caratteristiche della zona agricola e comunque riconducibile al progetto "T.A.V."

Conclusioni istruttorie:

Per quanto sopra evidenziato, ai sensi dell'art. 44 della L.R. 61/1985, si esprime **Parere favorevole** all'approvazione della variante adottata dal Comune di Mira ai sensi dell'art. 48 della L.R. 11/04 e dell'art. 50 comma 3 della L.R. 61/1985, **alle seguenti indicazioni:**

- sono fatti salvi tutti i diritti dei terzi;
- sono fatte salve le prescrizioni e/o limiti degli Enti competenti;

L'istruttore Tecnico
dott. Luca Trabuio

Il responsabile del Procedimento
pian. Massimo Pizzato